



COMUNE DI CRISPANO

(Città Metropolitana di Napoli)

ORDINANZA SINDACALE N. 12 DEL 16-06-2023

IL SINDACO

Premesso che con la stagione estiva la presenza di rovi, sterpaglie, materiale secco, residui colturali ed altri rifiuti infiammabili prospicienti la sede stradale e nei terreni incolti e/o abbandonati costituiscono causa di elevato rischio di incendio con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

Accertato che, l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglia che, per le elevate temperature estive sono causa predominante di incendi;

Ritenuta la necessità di effettuare interventi di prevenzione, nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi;

Considerato pertanto necessario adottare il presente provvedimento che, conformandosi alle prescrizioni regionali antincendio, impartisca direttive chiare per la prevenzione e la protezione dagli incendi;

Vista la Legge 21.11.2000 n° 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

Visto il Piano AIB 2012 della Regione Campania "piano regionale per la Programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2012", approvato con Delibera di Giunta n. 364 del 17/07/2012;

Visto il D.L.gvo n° 267/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica, ed in particolare gli artt. 50 e 54;

Visto il titolo III del D.L.gvo n.139 dell'08.03.2006 in materia di Prevenzione Incendi;

Visto l'art. 255 del D.L.gvo 03.04.2006 n° 152 "Norme in materia ambientale";

Visti gli artt.449,650 e 652 del Codice Penale;

Richiamato l'art. 7 bis del T.U. 267/2000 ad oggetto sanzioni amministrative, come introdotto e modificato dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dal D.L. 31 marzo 2003 n. 50,

ORDINA

- a) A far data dalla presente ordinanza e per tutto il periodo estivo è **fatto assoluto divieto**, in prossimità di terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade Comunali, Provinciali e Statali ricadenti sul territorio comunale, di Crispiano di:
 - accendere fuochi

- usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville;
 - di fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco;
- b) I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia, a propria cura e spese, dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo le condizioni tali da non originare e/o accrescere il pericolo di incendi.
- I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati **entro e non oltre gg. 15 dalla data di pubblicazione della presente**, avente valore di notifica, con avvertenza che in caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine suindicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica;
- c) I titolari o possessori a qualunque titolo di terreni ricadenti in tutto il territorio comunale sono obbligati ad eseguire, lì dove mancante, la recinzione totale dell'intera area di proprietà, **entro e non oltre il termine di gg. 30 dalla data di pubblicazione della presente**. Nell'urgenza di provvedervi, potrà essere realizzata, senza alcuna formalità, una recinzione di tipo provvisoria (indicativamente: rete metallica sottesa da paletti in ferro o legno) e provvista di efficace sistema per l'accesso all'area; altre tipologie di recinzione (muratura, calcestruzzo, etc) dovranno, invece, essere preventivamente autorizzate in base alle vigenti normative in materia urbanistica, pena le relative sanzioni di legge.
- d) I concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 5,00;
- e) I proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare le trebbie, hanno l'obbligo, durante le trebbiature, di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parascintille;
- f) I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione, di larghezza non inferiore a mt. 10,00.

SANZIONI

- 1) nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione pecuniaria di **euro 168,00** determinata ai sensi dell'art. 29 del Codice della Strada. La misura della sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornata ogni due anni in applicazione del D. L.vo n. 285 del 30.04.1992;
- 2) nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innesco d'incendio durante il periodo estivo, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad **euro 1.032,00** e non superiore ad **euro 10.329,00**, ai sensi dell'art. 10 della Legge n° 353 del 21.11.2000;
- 3) nel caso di mancata realizzazione, anche parziale, della recinzione dell'intera area di proprietà nel termine come sopra precisato sarà elevata una sanzione pecuniaria di **€ 1.000,00**.

A carico degli inadempimenti, verrà nel contempo inoltrata denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale.

DISPONE

Che la presente Ordinanza :

- venga pubblicata all’albo pretorio on-line del Comune;
- affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale;
- inserita sull’home –page del Comune;

Le Forze dell’Ordine e la Polizia Municipale sono incaricate dell’esecuzione della presente Ordinanza, adottando i relativi provvedimenti sanzionatori.

La presente ordinanza viene trasmessa al Comando della Polizia Municipale, alla Prefettura di Napoli, alla Questura di Napoli, al Comando Provinciale dei CC, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Napoli , Città Metropolitana di Napoli, al Servizio Regionale di Protezione Civile di Napoli, al Commissariato PS di Afragola, alla Stazione Carabinieri di Crispano.

Si riportano di seguito i numeri utili di amministrazioni a cui comunicare l’avvistamento di incendi che possano interessare o minacciare l’incolumità pubblica:

- Comando Provinciale Vigili del Fuoco Tel. 115
- Corpo Forestale Tel. 1515
- Comando Polizia Municipale Tel. 081/8312894
- Arma Carabinieri Tel. 112
- Questura Tel. 113

IL SINDACO

Avv. Michele EMILIANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa